



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261

Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 51 del 28-09-2017

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 D. LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **settembre** a partire dalle ore **ore 19:00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

GUIZZO PAOLO	P	CAPPELLARI FABRIZIO	P
POVELATO RENATO	P	VOLPATO SERGIO	P
MARTIMBIANCO EDDY	P	TOFFOLETTO ELENA	P
BERTUOLA MANUELA	P	GROSSO SEBASTIAN	P
RIGATTI ALESSIA	P	PASTRO ANNA	A
BAU' MANOLO	P	SARTOR LAURA	P
ZANATTA ENRICO	P	MODINI LUCIO	P
VENTURIN DANIEL	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
PEDRON MONICA	P		

(P)resenti n. 16, (A)ssenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Cescon Ivano

Assume la presidenza il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO.

Scrutatori:

PEDRON MONICA

SARTOR LAURA

Assessore esterno:

MAZZOCHEL ALESSANDRO	P
----------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
 - 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Volpago del Montello e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. 175 del 2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, gli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte dei Conti, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);
- in tal senso non è stata oggetto di ricognizione la società Contarina SpA, che è una società indiretta in house providing che si occupa della gestione dei rifiuti nei 50 Comuni aderenti al Consiglio di Bacino Priula, all'interno della Provincia di Treviso, a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata dal Consiglio di Bacino Priula (costituito in base alla legge regionale), che ne detiene la proprietà con il 100% delle quote;

- parimenti non sono state oggetto di ricognizione tutte le società indirette di Asco Holding Spa e Ats srl, come da elenco sotto riportato, incluse invece nel piano di razionalizzazione 2015;
- ugualmente non sono stati oggetto di ricognizione il Consorzio Bim Piave di Treviso e le relative società partecipate, che non erano stati considerati nel piano di razionalizzazione 2015;

DATO ATTO che questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del T.U.S.P). I commi 611 e 612 dell’articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l’applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal T.U.S.P. (che ne ha ampliato il numero);

VERIFICATO che:

- il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato “adottato” dal Sindaco, con decreto n. 1 in data 31 marzo 2015 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 in data 28 aprile 2015;
- il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto in data 25 maggio 2015 a mezzo posta prioritaria (comunicazione prot. n. 7246);
- il Piano 2015, inoltre, è stato pubblicato in amministrazione trasparente del Comune di Volpago del Montello;
- la “relazione conclusiva” sullo stato di attuazione del Piano 2015 è stata adottata dal Sindaco con proprio decreto n. 9 in data 31/03/2016 e trasmessa alla Corte dei Conti il 10 maggio 2016 prot. 6468, a mezzo posta prioritaria;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell’11/04/2017 la relazione conclusiva del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Volpago del Montello è stata oggetto di approvazione;

RISCONTRATO che al momento della stesura e dell’approvazione del *Piano di Razionalizzazione 2015*, il Comune di Volpago del Montello partecipava direttamente al capitale delle seguenti società:

- Società Asco Holding Spa con una quota del 2,2 %;
- Società Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,94%;
- Società Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 4,2%;

Il Comune di Volpago del Montello alla stessa data partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	NOME SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave Spa (quotata)	61,562%
	Asco TLC Spa	91%
	Seven Center Srl	85%
	Bim Piave Nuove Energie Srl	10%
	Rijeka Una Invest Srl	65%
	Veneto Banca Holding SCPA	0,029%
Alto Trevigiano Servizi Srl	Viveracqua S.c. a r.l. - Consorzio quindi escluso dalla normativa di cui ai commi 611-612 art. 1	11,50%

	Legge 190/2014 (come da indicazioni ATS)	
ALTRE PARTECIPAZIONI		
Consorzio di Bacino "Priula" già Consorzio TV3	Contarina Spa	40%

SOTTOLINEATO che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il Comune ha dismesso la partecipazione societaria nello Schievenin Alto Trevigiano Srl mediante atto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17, in data 30/05/2017, la proposta di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 769 di repertorio, raccolta n. 637, è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione. Pertanto nel presente Piano sono riportate le nuove quote della società incorporante Alto Trevigiano Servizi Srl dopo il processo di fusione e le schede allegate riportano esclusivamente i dati relativi alla società risultante dal processo di fusione e le attuali quote; per evidenza, si precisa che la quota di partecipazione in ATS srl prima della fusione era pari a 1,94% e dopo la fusione è pari a 2,1341%;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, c.c. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, c.c.;

PRESO ATTO che:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato, con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, le "linee di indirizzo per la revisione straordinaria",
- tali schede costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti" (Allegato A);

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- è giunto al protocollo del Comune di Volpago del Montello in data 10.08.2017 prot. 10955 un parere dello studio Macchi di Cellere Gangemi, di Verona, nel quale vengono analizzati gli adempimenti a carico di Asco Holding spa e dei Comuni soci, derivanti dal TUSPP;
- successivamente sono giunti al protocollo dell'Ente in data 19.09.2017 prot. 12965 un atto di intervento nel procedimento ex art. 9 L. 241/1990 della ditta Plavisgas s.r.l. di San Vendemiano (TV) socio privato della società, e in data 20.09.2017 ad integrazione, un parere legale prot. 13063 dello studio legale Domenichelli di Padova. Al riguardo non si ritiene condivisibile l'intervento suddetto che appare inammissibile non potendo Plavisgas ricevere alcun pregiudizio dal provvedimento di ricognizione ex art. 24 T.U.S.P., che non incide e non può incidere sulla partecipazione in Asco Holding S.p.a. detenuta da Plavisgas né sul valore della stessa.

Non sono altresì condivisibili le argomentazioni svolte, anche perché da un lato tendono a prefigurare la volontà dell'Ente di orientare la propria scelta indiscutibilmente verso la fusione con la società Asco TLC, dall'altra sembrano rendere percorribile esclusivamente l'operazione di fusione con Asco Piave spa;

PRECISATO in merito ad Asco Holding Spa che:

- è stata costituita principalmente allo scopo di gestire il servizio pubblico di costruzione e l'esercizio del gas metano. Tale servizio rientrava nelle attività di produzione di beni e servizi per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.S.P., come già era stato dichiarato nel Piano del 2015. La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione. La Asco Holding pertanto ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta priva di dipendenti. Il Comune, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2, cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. L'articolo 24, comma 4, del T.U.S.P. concede alle amministrazioni un anno "per effettuare l'alienazione";
- la partecipazione in Asco Holding spa attualmente è assai rilevante per il Comune di Volpago del Montello, considerando anche la distribuzione dei dividendi negli ultimi anni, 613.000,00 € nel 2017, 396.000,00 € nel 2016 e 345.000,00 € nel 2015, tali dividendi costituiscono una fondamentale risorsa finanziaria per il Comune di Volpago del Montello sia a sostegno della spesa corrente che in particolare per la spesa di investimento;
- l'indirizzo è di risolvere la criticità rilevata prioritariamente attraverso una operazione di fusione con altra società. Il Comune di Volpago del Montello non ha il controllo della società Asco Holding Spa, in quanto vi partecipa con una percentuale del 2,2%. Questa operazione deve necessariamente essere realizzata mediante una delibera assembleare che richiede la prescritta maggioranza dei consensi dei soci. Tuttavia il Comune si riserva di procedere con la cessione delle quote come previsto dal T.U.S.P. se l'operazione di fusione non dovesse ottenere l'approvazione dell'Assemblea. A tal fine viene compilata la scheda 05.04 "Azioni di fusioni" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato A);

PRECISATO in merito ad Alto Trevigiano Servizi Srl che:

- la società è stata costituita per gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal d.lgs. n.152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del T.U.P.S. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione "un servizio di interesse generale" tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "*servizi di interesse generale*" (lettera a); risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società. Il Comune, come da progetti di fusione già conclusi sopra richiamati è ora

proprietario del 2,1341% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata.

- i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. A tal fine è stata completata la scheda 04 "Mantenimento" del modello standard dell'atto di ricognizione" (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

TENUTO CONTO degli approfondimenti compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dalle società, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolti in ordine alle partecipazioni detenute e da mantenere espresse nell' allegato alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

ESAMINATO E CONDIVISO il Piano di revisione di cui all'Allegato A, e dato atto che questo Consiglio intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del T.U.S;P

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, riportati come segue:

SINDACO. *Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno che riguarda "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100". Qui farò una breve introduzione, dopo di che sentiremo anche il ragioniere per avere ulteriori elementi. In questo caso diciamo che è fatto obbligo ad ogni Comune entro il 30 settembre di ogni anno procedere ad una revisione delle società partecipate. Noi diciamo che sostanzialmente le società nelle quali partecipiamo direttamente sono la Società "Asco Holding" della quale deteniamo la quota del 2,2 per cento e la "Società Alto Trevigiano Servizi S.r.l." con una quota dell'1,94 per cento e la "Società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l." con una quota del 4,2 per cento. Quest'anno c'è stata la fusione dello "Schievenin Alto Trevigiano" nella "Società Alto Trevigiano Servizi" tanto è vero che, adesso, la quota del Comune è passata dall'1,94 per cento al 2,13 per cento mi sembra di ricordare. Diciamo che nel caso dell'Alto Trevigiano c'è ben poco da dire tanto sostanzialmente questa è una Società che presta un servizio di interesse generale e quindi dal punto di vista della nuova normativa – parliamo della "Legge Madia" – non c'è nessuna problematica. Possiamo mantenere in pieno la quota. Nasce qualche problema in ordine alla "Asco Holding Spa" che è una Società che a suo tempo è stata costituita per gestire il Servizio pubblico di costruzione dell'esercizio del gas metano che rientrava a suo tempo tra le attività di interesse generale. Oggi però la "Madia" prevede, sì che le società trattino tematiche che siano di interesse generale primario per il Comune ma anche che il numero dei dipendenti sia superiore ai componenti del Consiglio di amministrazione. In questo caso, poiché è una società di gestione non ha dipendenti per cui ci dobbiamo esprimere su come intervenire. Le possibilità che in questo caso vengono date sono diverse e possono essere quelle di messa in liquidazione, di cessione della società o di fusione con altre società. Qui i Consiglieri non sanno, abbiamo prodotto tutta la documentazione che è arrivata ed abbiamo avuto da parte della stessa Holding un parere formulato da uno studio legale. Dopo di che uno dei soci privati – la Plavigas – di "Asco Holding" ci ha fatto pervenire, a sua volta, un altro parere legale che ovviamente dice esattamente il contrario. Pertanto abbiamo due pareri legali che si esprimono in maniera di netto contrasto fra di loro. Diciamo cosa? Diciamo che la linea che è stata espressa dai Sindaci è stata quella – trattandosi di un interesse sicuramente fondamentale per il territorio, cioè il mantenere un controllo su una attività di questo tipo – di una volontà di pensare ad una fusione che non portasse ad un accesso in borsa. La formulazione tra le due proposte era quella di fusione con "Asco TLC" che è una società che gestisce le fibre ottiche per le telecomunicazioni, una delle società che è parte della galassia "Asco Holding" che ha tutte una serie di società e che voi avete anche viste fra quelle in cui partecipiamo indirettamente e la fusione con "Asco Piave". Questa società "Asco*

Piave”, però, è quotata in borsa e questo permette “scalate” da parte di soggetti privati, società o altro interessati a... Questo potrebbe nel tempo, quindi, compromettere anche il controllo pubblico in una società di questo tipo. Al momento – l’avrete visto anche dai giornali – la questione è abbastanza dibattuta su quale sia la strada da prendere, su quale sia la strada migliore. C’è anche una proposta che a mio avviso è quella che dovrebbe avere maggior seguito e che è quella di arrivare a costituire un patto di “sindacato” così detto tra i sindaci, tra la parte pubblica, in maniera tale che anche se si andasse in futuro all’emissione sul mercato, venga mantenuto in ogni caso il controllo pubblico. Oggi stante l’incertezza nel senso che anche su questo c’è un anno e oggi entro il 31 dobbiamo prendere una posizione, la posizione che proponiamo è di andare verso una fusione perché, come dicevo, la cessione o la dismissione non ha senso. Fra l’altro potrebbe avere un senso perché ha un suo valore. Noi abbiamo un dividendo medio negli ultimi anni che è nell’ordine di 400 mila euro annui da parte di “Asco Holding” e quindi è un introito notevole per il Comune. A mio avviso essendo un qualcosa che abbiamo trovato conterei di lasciarlo ai posteri per la quota in questa partecipazione anche perché chi va a vendere in questo momento – ma questa è una mia opinione, altre amministrazioni poi si sono espresse in maniera diversa – avrebbe oggi, sì, un capitale notevole che entra ma bisognerebbe – tra parentesi – essere in grado di spenderli anche tutti in tempi brevi perché sapete che altrimenti con i meccanismi della finanza pubblica c’è il rischio che questi vadano in avanzo e rimangano bloccati senza che si possano nemmeno spendere. Siccome parliamo di cifre considerevoli sotto questo aspetto il mio punto di vista è di mantenere la quota, perché avremo costantemente un introito in ogni caso. Detto questo la proposta che facciamo è quella di andare verso una fusione. In questa fase data ancora l’incertezza, perché come Sindaci contiamo ancora di chiedere ad “Asco Holding” di fare una analisi tra le varie opzioni perché oggi non siamo ancora in grado, tutto sommato, di capire ancora bene quale sia l’una e l’altra ricaduta delle due proposte, quindi la proposta è quella di andare verso la fusione rimandando poi all’Assemblea dei Sindaci la scelta, anche perché noi abbiamo una quota che era il 2,2 per cento e non potremo certo essere noi a decidere. Non siamo solo noi, noi saremo una quota, una parte di coloro che andranno a decidere. Dovrà essere qualcosa che sia concordato. Spero si arrivi – tra le parti pubbliche – ad una proposta unitaria che garantisca il pubblico controllo della società. Nella delibera lasciamo la cessione come ultima opzione se per caso non dovesse passare la fusione perché è una cosa che qui in questo momento si dibatte solo. So che tutti sono d’accordo sulla fusione ma si sta dibattendo con quale società andare a fare la fusione. Quindi la logica principale è questa ma se l’Assemblea non fosse d’accordo per la fusione, se non si raggiunge il 50 per cento chiaramente bisogna analizzare altre ipotesi, è l’unica quella della cessione, anche se ribadisco che per me è l’ultima “ratio” da parte nostra vista la volontà di andare alla fusione mantenendo il controllo pubblico della società. Il tema è abbastanza intricato e quindi se ci sono interventi...

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Vorrei capire un attimo, anche per far capire al pubblico. Il “Decreto Madia”, sintetizzando, dice che entro il 30 settembre si deve decidere cosa fare della quota di “Asco Holding” quindi o liquidare e vendere e quindi monetizzare oppure si deve deliberare per una fusione con una società che però non viene indicata, deve essere decisa... ma questa “Asco TLC” chi l’ha decisa? Chi ha paventato questa fusione con “Asco TLC”?

SINDACO. Diciamo che al momento ci sono due ipotesi. Potrebbe anche essere, infatti, e proprio per questo dicevo che visto che ci sono altre società che fanno parte della galassia “Asco Piave” potrebbe essere anche qualcun’altra di queste. Per questo ci proponiamo non di indicare nessuna società specifica ma di rimandare in sede di Assemblea dei Sindaci di “Asco Holding” ad “Asco” un ulteriore approfondimento che ci faccia capire i vari scenari che si prefigurano. Vi dicevo che la logica della fusione con “Asco Piave” comporterebbe che, di fatto, “Asco Holding” si troverebbe ad essere quotata in borsa a quel punto in quanto “Asco Piave” è quotata in borsa. Pertanto, come dicevo prima, tranquillamente a quel punto il singolo Comune potrebbe vendere in maniera molto veloce, sapete che qualcuno ha già venduto ed ha fatto delle scelte anche tempo addietro, quindi questo potrebbe portare alla minoranza da parte del socio pubblico che è invece quello che vorremmo mantenere. “Asco TLC” dall’altro punto di vista invece non essendo quotato in borsa sarebbe una società nella quale il Comune può sempre vendere ma ha una procedura molto più complessa. I Comuni che hanno già venduto devono fare un procedimento molto più complesso. La cosa più semplice, quindi, come dicevo è che a mio avviso sarebbe quella di un “patto di sindacato” come si usa normalmente per le società quotate fra tutti i soci pubblici che si impegnano a non vendere proprio per mantenere il controllo pubblico di questo che si ritiene un servizio essenziale. Questa è la logica. Dopo possono essere queste due o può essere un’altra ma in

questo momento quel che andiamo a definire è la strada da seguire. Non pensiamo alla cessione o alla dismissione ma alla fusione in maniera tale da mantenere il controllo pubblico della società.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Posso fare due domande...due studi legali danno due pareri contrapposti, la discordanza dove sta? strano che sulla legislazione abbastanza chiara ci siano pareri assolutamente contrari, a seconda di quello che probabilmente interessa all'uno e interessa all'altro e su questo paventano anche degli effetti legali per gli amministratori che decidono una o l'altra strada, perché il socio privato non è che scherzi insomma, ha una quota abbastanza consistente, è vero che negli ultimi anni abbiamo preso 400.000 euro medi di dividendo, ma siamo passati da 345 nel 2015 a 396 nel 2016 a 613 nel 2017, quindi se è vero, come immagino sia vero, che il gas costerà più o meno sempre uguale e forse di più e il consumo di gas sarà più o meno sempre uguale e forse di più questo dividendo è destinato a rimanere e a crescere con probabilmente il trend che ha oggi che rispetto all'anno scorso è un 50 per cento e mi auguro che passi il 50 per cento in più ogni anno...

SINDACO. Diciamo una cosa solo per precisazione. Quest'anno c'è stato un dividendo straordinario di 200 mila euro. In prima battuta è stato determinato in 400 mila e poi ce n'è stato uno ulteriore straordinario di 200 mila. Diciamo che "Asco Holding" si muove acquisendo nuovi territori. Come sapete è quotata in borsa "l'Asco Piave" che è una società che ha un giro di affare di 400 milioni di euro non stiamo parlando di... è anche ben al di fuori del Veneto per cui anche acquisendo ulteriori aree dove vanno a dare servizio sicuramente dovrebbe aumentare anche il valore della quota. Ecco un altro piccolo particolare, riguarda il valore della quota. I Comuni che hanno venduto un paio di anni fa hanno venduto la quota ad un valore di 2,2 mentre oggi il valore è al 3,8 per cento. Quindi non hanno fatto un "grosso affare" oltre ad aver perso i dividendi che se li sommate parliamo di milioni di euro in due anni. Quindi voglio dire che sono scelte e per questo dico in realtà perché interesse tanto i privati? Interessa perché è una realtà molto redditizia e una volta tanto che abbiamo qualcosa che funziona e che rende, io direi di tenercela. Per cui troveremo tutte le strade a riguardo.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Indubbiamente. La discesa in borsa – chiamiamola così – darebbe sicuramente più realtà al valore delle azioni, al valore della quota che il Comune possiede perché abbiamo visto altre realtà in cui le azioni decidevano un po' come quotarle e abbiamo visto come sono finite e quindi questo darebbe una certa garanzia. Ma è vero anche che tu hai... anche una attività come la "Asco Piave" in borsa può subire anche delle contrazioni dovute non al mercato locale ma internazionale piuttosto che la Russia tagli i rifornimenti del gas ecc. Quindi può succedere anche...

SINDACO. Tutto può succedere...

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Può succedere tutto quindi in quel caso là si andrebbe anche ad azzerare. Al di là di questi pessimistici scenari, sicuramente mantenere questo tipo di dividendo per il Comune è una manna e su questo non ci piove. Quello che non condivido è dare un mandato al Sindaco così aperto dire "ok, accettiamo una fusione ma non sappiamo dove andare a fonderci" è come dire "sì ok mi sposo, ma la sposa la vedrò quando mi presento all'altare". Quindi non vedo da parte nostra la volontà di approvare questo, fermo restando che ci saranno anche i risvolti legali, quindi piuttosto preannuncio già la nostra astensione.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. Una considerazione, questo è un argomento molto delicato, importante per il valore e l'importanza economico-finanziaria del territorio, sinceramente decidere così, in pochissimo tempo ... bisognerebbe avere la possibilità di approfondire, di studiare, di capire, non averlo saputo cinque giorni fa... capisco che la Madia abbia detto entro settembre di decidere, ... ma una cosa così importante da decidere in pochissimo tempo, tra l'altro con tantissime opinioni diverse, tantissime incertezze come si legge sui giornali, dove si legge che un Consiglio fa una cosa e l'altro ne fa un'altra, un altro ancora rinvia... Poi ci arrivano i pareri tecnici da parte di studi legali, pareri completamente opposti. Non è una cosa, una scelta da fare così...

SINDACO. Diciamo che di fondo qui le scelte possono essere di due tipi. O uno va a cedere tutto oppure pensa di andare verso... visto che "Asco Holding" non può rimanere così com'è, devo dire

perché non soddisfa i requisiti della “Madia” dobbiamo entro il 30 settembre definire una strada. Come dicevo per la cessione, qualche Comune ha deciso anche di cedere, magari hanno anche piccole quote e può essere che anche tutto sommato per loro, noi siamo fra i soci fondatori... e quindi da questo punto di vista siamo tra i Comuni rivieraschi toccati dal Piave, era per questo che era nato il BIM, Bacino Imbrifero Montano, per tutti i Comuni che ne sono toccati. Per esempio, Montebelluna non ce l’ha. Secondo me loro vorrebbero avere questo problema oggi perché sono 400 milioni e se provate a calcolare un 2 per cento, cioè quanto sono indicativamente, questo è il valore della quota che ha il Comune.... sì, stiamo parlando di numeri importanti. Sono d’accordo con voi sul fatto che – lo avrete visto anche dai giornali – fra i Sindaci ci sono decisioni e scelte... In questo momento dal mio punto di vista scartata la cessione delle quote non ci rimane altro che pensare ad una fusione. E’ chiaro che dovremo approfondire questa cosa in Assemblea dei Sindaci. Dopo alla fin fine – attenzione – se oggi noi dovessimo decidere di fonderci con non so chi, questa decisione va poi votata in Assemblea. Noi pesiamo il 2 per cento. Se le scelte sono di altro tipo da parte della maggioranza, passa la linea della maggioranza e quindi noi siamo un tassello all’interno. Per quello vi dicevo che in realtà fortunatamente per fare il secondo passo abbiamo ancora un anno davanti e questo ci permetterà di approfondire la questione. Giustamente parlavate di risvolti di vario tipo ma noi siamo ben consci di questo ed a maggior ragione la cosa che in questo momento ci sentiamo di proporre è di non dare alcuna indicazione specifica ma di dare un’indicazione di andare verso la fusione in alternativa alla cessione. Dopo di che sulla base di ulteriori analisi che qui dovremo far fare, dovremo chiedere ad “Asco Holding” ma, sicuramente, come Sindaci adesso il problema è stato approfondito anche alla luce di pareri legali di controparte che sono arrivati e così via. Con questa logica... capisco la vostra difficoltà che è anche la nostra - non pensate - dal punto di vista del capire. Sono situazioni complesse, ci sono due studi legali di alto spessore giuridico che si sono espressi in maniera nettamente contraria l’uno rispetto all’altro e, anzi, uno dei due ci dà anche l’indicazione di cosa dovremmo fare secondo loro.

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. *E’ vero che decide l’Assemblea, ma l’Assemblea di “Asco Holding” è composta da...*

SINDACO. *Adesso non ricordo la quota dei soci...*

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. *...circa 90 mi sembra di cui la metà leghista... probabilmente la maggioranza vista la zona che abbraccia...*

SINDACO. *No, maggioranza no. Sono tutti Comuni toccati dal Piave e quindi in realtà...*

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. *Stiamo dando mandato ad un Partito ad agire, praticamente...*

SINDACO. *No, stiamo dando mandato a degli amministratori, perché qui non rischia il Partito ma rischia l’amministratore e questo è un particolare non secondario. La valutazione al di là – l’avrete visto sui giornali – dell’appartenenza politica ci sono le posizioni più disparate perché ognuno ha fatto le sue considerazioni. In questo momento io non me la sento di prendere posizione né nell’una né nell’altra strada semplicemente per il fatto che secondo me va fatto un ulteriore supplemento di valutazione e di analisi del tutto. Se non avessimo avuto il 30 settembre come data non l’avremmo nemmeno portato in Consiglio proprio in attesa di altri elementi. Mi diceva il Segretario anche come Revisore che come linea è approvata, di fatto legalmente...*

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. *Non ci state dicendo niente sostanzialmente, cioè...*

SINDACO. *No, no, viene fatta una scelta.*

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. *...la fusione. Ma se non si può fare la fusione, vendiamo...*

SINDACO. *No, se non si può fare. Se in Assemblea dei Sindaci non si decide per la fusione automaticamente non ci sarà fusione. A quel punto torniamo in una Assemblea in cui noi contiamo il 2 per cento e come sempre quello nostro è un peso come Comune. Per questo ribadivo prima che a mio avviso va fatta una operazione fra i Sindaci di allinearsi su una posizione in maniera tale che se scegliamo l’una o l’altra strada avremo poi la garanzia di avere il controllo pubblico di questa società data la ricaduta che ha. Se poi in termini di territorio trovarsi qualcuno che aumenta*

il gas, lo alza lo abbassa e fa quel che vuole, al di là di tutti i controlli che ci possono essere poi delle autorità di vigilanza... come sempre... a nostro avviso è fondamentale mantenerne il controllo.

CONSIGLIERE GROSSO SEBASTIAN. *Un'ultima considerazione: se si votasse adesso per esempio a favore della fusione, uno dei due studi del socio Plavigas potrebbe impugnare la decisione, fare causa, andare al TAR...*

SINDACO. *Non si dovrebbe andare alla fusione con "TLC" ma si dovrebbe andare alla fusione con "Asco Piave". E' cosa strana che un privato venga a dire ad un Comune o ai Comuni cosa devono fare. Loro sono per la fusione con l'uno o con l'altra. La posizione che hanno preso.*

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. *Un'ultima domanda, una considerazione. Il dividendo di "Asco Holding" è dato solo dall'utile di "Asco Piave"?*

SINDACO. *Sì. Se non ci sono altri interventi metterei in votazione il punto numero 4 all'ordine del giorno "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100".*

Il Sindaco, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta di deliberazione all'oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.LGS. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100" posta al punto 4 all'ordine del giorno.

La votazione espressa in forma palese, si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)
- Astenuti: n. 5 (Grosso, Sartor, Modini, Calcagnotto, Toffoletto)
- Votanti: n. 11 (Sindaco e n. 10 Consiglieri comunali)
- Favorevoli: n. 11
- Contrari: n. 0

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente;
4. di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro entro il 31/10/2017;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P., e dall'art. 21, Decreto correttivo.

Il Consiglio Comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del T.U.S.P. con ulteriore separata votazione in forma palese, espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito

- Presenti: n. 16 (Sindaco e n. 15 Consiglieri comunali)
- Astenuti: n. 5 (Grosso, Sartor, Modini, Calcagnotto, Toffoletto)
- Votanti: n. 11 (Sindaco e n. 10 Consiglieri comunali)
- Favorevoli: n. 11
- Contrari: n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per poter dar seguito tempestivamente ai successivi atti e adempimenti

La su estesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
F.to GUIZZO PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Cescon Ivano

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
F.to Cescon Ivano

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Martin Levis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 D. Lgs. 267/00)

La presente deliberazione diverrà esecutiva qualora non riporti nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità ai sensi del 3° comma art. 134 D. Lgs. 267/2000.

Li, 18-10-2017

L'impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E ATTESTATO DI CONFORMITA'

Registro pubblicazioni al n 1237

Data inizio pubblicazione 18-10-2017
Data fine pubblicazione 02-11-2017

Si attesta la conformità della presente copia all'originale informatico firmato digitalmente

Volpago del Montello li 18-10-2017

Il Impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa